



COMUNITA' MONTANA DELL'ANIENE

SUBIACO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Atto n. 7 Del 25.01.2016	Oggetto: Direttive per l'espletamento della procedura per la presentazione e la gestione delle segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti (c.d. whistleblower) in conformità alla determinazione ANAC n.6 del 28/04/2015.
-----------------------------	---

L'anno duemilasedici, questo giorno venticinque del mese di Gennaio alle ore 14.00 in Madonna della Pace – Agosta, Piazza 15 Martiri

LA GIUNTA COMUNITARIA

Sono presenti ed assenti i Sigg.		Presenti	Assenti
ROMANZI LUCIANO	Presidente	X	
RICCARDI GIULIO	Assessore	X	

Presiede il Sig. Luciano Romanzi – Presidente Comunità Montana
Assiste i Segretario Dott. Guido Mazzocco.

Premette che prima dell'adozione del presente atto vengano di seguito apposti i pareri previsti dall'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che fanno pieno riferimento al testo proposto e di seguito fedelmente riportato.

Regolarità Tecnica
P. il Resp.le del Servizio
Amministrativo
Parere Favorevole
Parere non Favorevole

Firma
Dott. Guido Mazzocco

Regolarità Contabile
P. il Resp.le del Servizio
Economico/Finanziario
Parere Favorevole
Parere non Favorevole

Firma
Dott. Guido Mazzocco



COMUNITA' MONTANA DELL'ANIENE

SUBIACO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Atto n. 7 Del 25.01.2016	Oggetto: Direttive per l'espletamento della procedura per la presentazione e la gestione delle segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti (c.d. whistleblower) in conformità alla determinazione ANAC n.6 del 28/04/2015.
-----------------------------	---

L'anno duemilasedici, questo giorno venticinque del mese di Gennaio alle ore 14.00 in Madonna della Pace – Agosta, Piazza 15 Martiri

LA GIUNTA COMUNITARIA

Sono presenti ed assenti i Sigg.		Presenti	Assenti
ROMANZI LUCIANO	Presidente	X	
RICCARDI GIULIO	Assessore	X	

Presiede il Sig. Luciano Romanzi – Presidente Comunità Montana
Assiste i Segretario Dott. Guido Mazzocco.

Premette che prima dell'adozione del presente atto vengano di seguito apposti i pareri previsti dall'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che fanno pieno riferimento al testo proposto e di seguito fedelmente riportato.

Regolarità Tecnica
P. il Resp.le del Servizio
Amministrativo
Parere Favorevole
Parere non Favorevole

F.to Dott. Guido Mazzocco

Regolarità Contabile
P. il Resp.le del Servizio
Economico/Finanziario
Parere Favorevole
Parere non Favorevole

F.to Dott. Guido Mazzocco

LA GIUNTA COMUNITARIA

Sentita la relazione del Presidente Romanzi sull'argomento ;

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, tra i cui obiettivi strategici vi è quello di aumentare la capacità di scoprire condotte illecite ed illegali attraverso le segnalazioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (c.d. whistleblower);

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC con deliberazione n. 72 del 11 settembre 2013:

- la cui Tabella i prevede le seguenti azioni per perseguire il predetto obiettivo strategico:
 - attuare un’azione di sensibilizzazione attraverso atti di indirizzo e diffusione del valore positivo del whistleblower;
 - diffondere buone pratiche in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito, mediante seminari o via web, anche in raccordo con O.N.G. che hanno sperimentato esperienze positive;
 - attuare il monitoraggio delle segnalazioni di discriminazione nei confronti del whistleblower, al fine di valutare interventi di azione;
 - realizzare interviste in contesti selezionati per valutare la percezione della corruzione da parte dei dipendenti e il valore dell’integrità;

- il cui paragrafo 3.1.1 1 prevede che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 “sono tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di cui all’art. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001.”; e che “L’adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista come intervento da realizzare con tempestività nell’ambito del P.T.P.C..”;

- il cui allegato 1- paragrafo B.12 - chiarisce le tre norme previste nell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001: la tutela dell’anonimato; il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower; la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso, fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis del d.lgs. 165 del 2001 in caso di necessità di disvelare l’identità del denunciante;

Tenute presenti le seguenti disposizioni del vigente art. 54-bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall’art. 1, comma 51, della legge 6 novembre 2012 n.190 e modificato dall’art.31 del d.l. 24 giugno 2014 n. 114 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n. 114:

“Art. 54-bis. - (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).

1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la stia conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.

3. *L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.*

4. *La denuncia e sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.*“;

Vista la determinazione n.6 del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (.d. whistleblower)”, con cui l’ANAC, in forza del potere di indirizzo sulle misure di prevenzione della corruzione nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni, conferitole dal comma 15 dell’art. 19 del d.l. 90/2014 convertito in legge 114/2014, al fine di incoraggiare i dipendenti pubblici a denunciare gli illeciti di cui vengono a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro e, al contempo, a garantirne un’efficace tutela, si prefigge di fornire:

- le procedure per la tutela della riservatezza dell’identità sia dei propri dipendenti che segnalano condotte illecite sia dei dipendenti di altre amministrazioni che inviano all’ANAC una segnalazione;
- indicazioni in ordine alle misure che le pubbliche amministrazioni devono approntare per tutelare la riservatezza dell’identità dei dipendenti che segnalano condotte illecite;

Considerato che le predette Linee guida propongono un modello procedurale per la gestione delle segnalazioni che tiene conto dell’esigenza di tutelare la riservatezza del dipendente che le invia, da adattare sulla base delle proprie esigenze organizzative;

Visto che l’ente ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;

Atteso che le direttive e le misure dirette a garantire la riservatezza dell’identità del dipendente che segnala condotte illecite previste nel predetto PTTC non risultano sufficientemente idonee a soddisfare il loro fine;

Ritenuto, pertanto, doveroso adeguare ed integrare il vigente PTPC di questo Ente con direttive, misure e modelli conformi alle prefate Linee guida dell’ANAC per meglio tutelare l’identità dei dipendenti che segnalano condotte illecite;

Viste le direttive proposte dal Responsabile della prevenzione della corruzione, da approvare quale parte integrante e sostanziale dei vigenti PTPC;

Rilevata l’urgenza di provvedere in merito onde dotare questa Amministrazione di un efficace strumento di tutela dell’identità del dipendente comunale che segnali condotte illecite;

Visto il D.Lvo 267/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi a corredo del presente atto;

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. Di approvare, in conformità alla determinazione ANAC n. 6 del 28/04/2015 e come “Policy di whistleblower” le Direttive per l’espletamento della procedura per la presentazione e la gestione delle segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti unitamente ai relativi allegati costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che le predette direttive integrano il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione e ne sostituiscono le disposizioni e le misure nello stesso attualmente previste;
3. di pubblicare i necessari documenti sull’apposita sezione anticorruzione del sito web
4. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione ad hoc resa;